

ACCORDO QUADRO ECO BUSINESS PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

tra

Alperia Smart Services Srl, in seguito denominata per brevità "**ASS**", Partita IVA 01745520211, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano 01745520211, società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alperia SpA, con sede in 39100 BOLZANO, Via Dodiciville n 8, qui debitamente rappresentata dal Signor Alessandro Randon, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante

e

ODCEC - ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, con sede in Via Lancia 8/A, 39100 Bolzano, nel seguito denominata per brevità **Ordine**, qui debitamente rappresentata dal Signor Karl Florian, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante

Premesso

- a) che il **ASS** ha ottenuto la qualifica di fornitore/cliente idoneo, ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, e risulta iscritta nell'elenco dei fornitori/clienti idonei presso l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, di seguito denominata per brevità **ARERA**;
- b) che per effetto della direttiva 2003/54/CE e ai sensi della Delibera ARERA n. 107/04 è "cliente idoneo" ogni utilizzatore finale titolare di forniture di energia elettrica per usi aziendali;
- c) che l'**Ordine** agisce nell'interesse delle Aziende associate nell'ambito della Provincia di Bolzano, nel seguito denominati **Soci**, che sono clienti idonei ai sensi del punto b);

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente Accordo Quadro regola la fornitura di energia elettrica da parte di **ASS** alle Aziende associate, che sono clienti idonei ai sensi dei punti b) della premessa - quidi seguito denominati **Clienti**, secondo le modalità tecniche ed economiche contenute nel presente Accordo Quadro.

1.2 **ASS** si impegna a fornire l'energia elettrica ai Soci, con sede legale in Provincia Autonoma di Bolzano, nel seguito denominata per brevità **Clienti**, di cui al presente Accordo Quadro, i quali a loro volta si obbligano a ritirarla con l'osservanza di tutte le clausole contenute nel presente Accordo Quadro e secondo le modalità e alle condizioni definite nei singoli contratti di fornitura stipulati con i **Clienti**. In tal senso l'**Ordine** non assume alcuna responsabilità per il mancato ritiro di energia da parte dei Clienti.

1.3 Nel caso in cui un Socio dia disdetta all'**Ordine**, il **ASS** non garantisce più le condizioni di fornitura oggetto del presente Accordo Quadro.

1.4 In riferimento al punto 1.3, nel rispetto della vigente normativa in termini di privacy, l'**Ordine** dichiara di avere l'autorizzazione da parte dei clienti associati a richiedere/fornire ad **ASS** i dati utili a verificare la permanenza dei clienti nell'**Ordine**. Qualora richiesto, l'**Ordine** metterà a disposizione di **ASS** la/le autorizzazione/i di cui sopra.

Articolo 2 – Prezzi e condizioni

2.1 **ASS** applica le seguenti condizioni economiche di fornitura:

Energia Elettrica – ALPERIA ECO BUSINESS:

Prezzo fisso di 0,1428 €/kWh (composto da un prezzo pari a 0,12958 €/kWh e perdite di rete pari 0,01322 €/kWh, corrispondente al fattore percentuale inerente la bassa tensione pari al 10,0%. Nel caso di fornitura in media tensione il fattore percentuale è pari a 3,8%.) fino a 1000 kWh al mese per 12 mesi (non impattato da fasce di consumo orarie) dall'attivazione sul punto di fornitura. Il consumo in eccesso sopra 1000 kWh al mese viene fatturato al prezzo monorario medio mensile indicizzato alla borsa elettrica PUN + 0,08 €/kWh (indicato senza perdite).

Dopo 12 mesi dall'attivazione del prezzo fisso il cliente passa ad un'offerta a prezzo monorario

media mensile indicizzato alla borsa elettrica PUN + 0,08 €/kWh (indicato senza perdite), a meno che non scelga un altro prodotto disponibile.

L'energia fornita da Alperia sarà energia "verde", ossia certificata secondo la normativa vigente come rinnovabile e da produzione idroelettrica altoatesina. Questa sarà inclusa nel prezzo senza costo aggiuntivo. E' inoltre previsto un costo di commercializzazione CVS a 132 Euro/POD/anno.

Alperia Eco Business potrà essere attivata tramite la struttura commerciale online di **ASS** e stipulato direttamente online sotto il seguente indirizzo <https://www.alperia.eu/it/alperia-eco-business> fino al 30/06/2023 sia per clienti esistenti (cambio tariffa) che clienti nuovi (switch in).

2.2 Ulteriori dettagli e componenti relative fatturate previste dall'ARERA, nonché le condizioni generali di fornitura sono presenti nei singoli contratti individuali.

Articolo 3 – Modalità della fornitura

3.1 La fornitura dell'energia elettrica avverrà alle condizioni tecniche ed al livello di qualità previsti dalla vigente normativa.

3.2 Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica non riguardano l'esecuzione del presente Accordo Quadro e continuano ad attenere al rapporto bilaterale fra **Clienti** e distributori locali. (a titolo esemplificativo: tensione, frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione dell'allacciamento elettrico ed aumenti della potenza disponibile e contrattuale ecc.)

3.3 **ASS**, in caso di eventuale necessità, affiancherà i **Clienti** per la tutela degli interessi di questi ultimi, nei confronti del Distributore al quale sono collegati i punti di prelievo dei Clienti stessi.

Articolo 4 – Modalità amministrative e fiscali

4.1 I **Clienti** potranno aderire alle condizioni definite agli articoli 2 e 3 del presente Accordo Quadro attraverso la stipula di singoli contratti di fornitura.

4.2 Gli aspetti amministrativi e fiscali ed ogni altra questione di contenuto patrimoniale concernente la somministrazione, saranno oggetto esclusivo di accordo tra **ASS** ed i singoli **Clienti**, non scaturendo, dalla firma del presente Accordo Quadro, alcun impegno economico a carico dell'Ordine. L'**Ordine** non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali inadempimenti contrattuali che dovessero manifestarsi da parte dei **Clienti** che sottoscriveranno i singoli contratti di fornitura.

4.3 Tutte le specifiche condizioni vengono definite nei singoli contratti di fornitura fra i **Clienti** e **ASS**.

Articolo 5 – Decorrenza e durata

5.1 Il presente accordo quadro ha durata della sottoscrizione fino al 31.12.2024.

5.2 Il Contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno in mancanza di disdetta, da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale, tramite lettera da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, o tramite PEC al seguente indirizzo: ALPERIA SMART SERVICES S.r.l., Via Dodiciville, 8 – 39100 Bolzano o tramite PEC, all'indirizzo corporate.sales@pec.alperia.eu

Articolo 6 – Fornitura di energia rinnovabile

6.1 **ASS** si impegna a fornire ai **Clienti** energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, certificata secondo la vigente normativa italiana con applicazione delle previsioni di cui al presente articolo.

6.2 A semplice richiesta dei **Clienti**, **ASS** concede ai **Clienti** l'utilizzo non esclusivo, durante il periodo di efficacia del Contratto, del marchio creato da ASS per certificare la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia fornita. L'anzidetto marchio permette ai **Clienti** di comunicare al pubblico che la quantità di energia ceduta da ASS in esecuzione del Contratto viene prodotta da fonti di energia rinnovabile e che quindi lui stesso si impegna in modo attivo alla tutela ambientale.

6.3 I **Clienti** si impegna ad utilizzare il marchio attenendosi alle istruzioni fornite da **ASS**.

6.4 I **Clienti** si impegna a rispettare i seguenti divieti:

6.4.1 divieto di alterare, modificare o utilizzare il marchio in contrasto con le istruzioni di **ASS** ovvero dell'autorità di certificazione;

6.4.2 divieto di utilizzare qualsiasi nominativo, logo, simbolo, segno, denominazione o altro elemento, in combinazione con il marchio in oggetto;

6.4.3 divieto di utilizzare il marchio con modalità tali da ingenerare o anche solo favorire

nei terzi il convincimento circa l'esistenza di rapporti societari, di partecipazione o controllo tra **ASS** e il **Cliente**.

6.5 Alla cessazione del Contratto, i **Clienti**:

6.5.1 si impegna a cessare l'utilizzo del marchio e a rimuovere ogni suo riferimento dalla propria carta intestata e da ogni altro materiale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, cataloghi, stampati, inserzioni pubblicitarie, manifesti, annuari, siti internet;

6.5.2 si asterrà dall'utilizzo di qualsiasi denominazione, segno o simbolo uguali o confondibili con il marchio di cui al presente articolo, o comunque suscettibili di provocare inganno o confusione presso i soggetti terzi.

6.6 Il **Cliente** riconosce che **ASS** ha la titolarità esclusiva della proprietà del marchio di cui al presente articolo.

Articolo 7 – Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e Codice Etico

7.1 **ASS** dichiara di aver assunto, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, un proprio Modello Organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ed un Codice Etico, entrambi pubblicati e resi disponibili sul sito internet www.alperia.eu. Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 231/2001 l'**Ordine** si impegna nei rapporti con **ASS**, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del Codice civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico e alle linee di condotta indicate dal Modello Organizzativo adottato ex d.lgs. n. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. Con la sottoscrizione dell'Accordo l'**Ordine** dichiara di conoscere tali termini e condizioni e dichiara di aver previsto il rispetto di norme e linee di condotta assimilabili a quelle ivi previste nei Contratti di Fornitura sottoscritti con i Clienti Finali. In caso di violazione del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo che sia riconducibile alla responsabilità del CLIENTE e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, **ASS** avrà il diritto di risolvere l'Accordo ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

7.2 L'**Ordine** si impegna ad (i) ottemperare a eventuali richieste di informazioni o dati da parte dell'Organismo di Vigilanza di **ASS** e (ii) attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate ad **ASS** in forza di obblighi di legge.

Articolo 8 – Consenso trattamento dati personali

8.1 L'**Ordine** dichiara di essere stata informata, che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto dell'Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e il D.lgs. 196/2003, modificato dal D.lgs. 101/18, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e quindi di aver ricevuto la relativa informativa di legge. Autorizza la comunicazione di detti dati da parte di **ASS** ad ALPERIA SpA, con sede in 39100 Bolzano, Via Dodiciville n. 8, per il loro trattamento per lo svolgimento delle attività connesse o strumentali all'esecuzione del presente Accordo Quadro. I dati inviati dall'**Ordine** al **ASS** saranno trattati come previsto dall'Informativa Privacy sul sito www.alperia.eu.

Articolo 9 – Obbligo di segretezza

9.1 Ambedue le parti sono tenute ad un obbligo di confidenzialità relativamente a tutte le informazioni, di natura tecnica, commerciale e industriale relative al presente Accordo Quadro. Sia **ASS** che l'**Ordine** si impegnano a non divulgare tali informazioni a terzi, sia durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro sia dopo la cessazione di esso.

9.2 L'**Ordine** si impegna a divulgare, nei modi che riterrà più opportuni, i termini del presente Accordo Quadro presso le proprie aziende associate, in modo da farvi aderire il maggior numero possibile delle stesse.

9.3 L'**Ordine** si impegna a mantenere confidenziali tutte le informazioni, di natura tecnica, commerciale e industriale relative al presente Accordo Quadro nei confronti di terzi non associati o aggregati all'**Ordine**.

Articolo 10 - Cessione del Contratto

10.1 L'**Ordine** non può cedere l'Accordo a terzi, senza il preventivo consenso scritto di **ASS**.

10.2 L'**Ordine** autorizza fin d'ora la cessione dell'Accordo da parte di **ASS** ad altra società del Gruppo ALPERIA.

Articolo 11 - Comunicazioni

11.1 Per le finalità di questo Contratto ed eccetto ove diversamente specificato, tutte le comunicazioni

devono essere inoltrate rispettivamente agli indirizzi definiti nel Contratto.

Per l'**Ordine**:

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA
PROVINCIA DI BOLZANO

Via Lancia 8/a

I-39100 Bolzano (BZ)

E-Mail:

ordine.bolzano@odcecbz.legalmail.it

Per **ASS**:

ALPERIA SMART SERVICES GMBH

Via Dodiciville 8

I-39100 Bolzano (BZ)

E-Mail:

corporate.sales@pec.alperia.eu

Articolo 12 - Esclusività

12.1 L'**Ordine** si impegna a non stipulare contratti o accordi aventi un oggetto simile o uguale al presente Accordo per l'intera sua durata.

Articolo 13 – Disposizioni finali

13.1 S'intenderanno automaticamente inseriti nell'Accordo eventuali clausole, condizioni o termini obbligatoriamente imposti dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità, e così in particolare dell'ARERA, o di altri soggetti competenti (i "**Provvedimenti di pubbliche Autorità**"), che siano suscettibili di inserimento automatico; specularmente, s'intenderanno automaticamente abrogati clausole, condizioni e termini che risultino in insanabile conflitto con inderogabili Provvedimenti di pubbliche Autorità. Qualora, a seguito di Provvedimenti di pubbliche Autorità o per altri giustificati motivi si renda necessaria od opportuna l'integrazione o modifica dell'Accordo ed i contenuti dei Provvedimenti di pubbliche Autorità non siano suscettibili di inserimento od abrogazione automatica, **ASS** provvederà a darne comunicazione all'**Ordine**.

13.2 **ASS** si riserva, inoltre, la facoltà, per giustificato motivo, di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali e delle CTE prima della loro scadenza naturale; la variazione verrà comunicata in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di applicazione delle modifiche non inferiore a 30 giorni. Si intendono espressamente ricomprese in tale ipotesi il venir meno della possibilità di fare riferimento a taluno dei parametri che concorrono alla determinazione del prezzo; la rilevante variazione delle condizioni contrattuali o economiche di approvvigionamento di **ASS**; la modifica nella struttura o nella denominazione delle componenti tariffarie previste dal TIV e, comunque, le eventuali innovazioni normative che determinassero un mutamento della struttura di uno o più elementi sostanziali di formazione del prezzo finale (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica del Load Profile elettrico, la modifica della composizione delle Fasce elettriche, le modifiche regolamentari e tariffarie).

13.3 La nullità, la parziale nullità o l'impugnabilità di una o più clausole non comportano la nullità di tutto l'Accordo. Le clausole nulle, parzialmente nulle o impugnabili, vengono sostituite dalle conformi disposizioni di legge, ossia da analoghe disposizioni efficaci che corrispondono al meglio alla volontà delle Parti.

13.4 L'Accordo costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione alla fornitura di energia elettrica e risolve e sostituisce qualsiasi precedente accordo, documento, obbligazione relativi alla fornitura stessa, che quindi devono intendersi superati e privi di qualsivoglia effetto ove non espressamente richiamati dall'Accordo.

13.5 Qualsiasi modifica o integrazione dell'Accordo ha efficacia tra le Parti solo se espressamente formalizzata per iscritto

Articolo 14 – Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo Quadro sarà di competenza esclusiva del Foro di Bolzano.

Letto, confermato e sottoscritto - Bolzano, 28/02/2023

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA
PROVINCIA DI BOLZANO

ALPERIA SMART SERVICES SRL

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Associazione dichiara di aver preso atto, di esserne a conoscenza e di approvare specificamente le condizioni previste nei seguenti articoli del presente contratto: art. 2 (prezzi e condizioni), art. 5 (decorrenza e durata), art 9 (obbligo di segretezza), art. 10 (cessazione del contratto), art. 12 (esclusività), art. 14 (foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto - Bolzano, 28/02/2023

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA
PROVINCIA DI BOLZANO